REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI AVELLINO SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, in composizione monocratica,
nella persona del Giudice applicato,
Dott.ssa Maria Luisa De Rosa,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1792/2022 promossa da:

Parte_1 (C.F.: *C.F._1*) [redacted] *Parte_2* *[...]* (C.F.: *C.F._2*) [redacted] *Parte_3* *[...]* (C.F.: *C.F._3*) [redacted] *Parte_4* (C.F.: *C.F._4*) [redacted] rappresentati e difesi dall'Avv. [redacted] e presso la stessa elettivamente [redacted] alla [redacted]

-attori-

CONTRO

Controparte_1 (CF. e P.IVA *P.IVA_1* , in persona del Direttore Generale Dott. *CP_2* CF. *C.F._5* , rappresentato e difeso dall'Avv. [redacted] unitamente alla quale elettivamente domicilia in *CP_1* alla *Parte_5* presso la Sede Legale dell'Ente;

-convenuto-

OGGETTO: Risarcimento danni.

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Per parte attrice: «1. In via preliminare si chiede che l'Ill.mo Giudice Voglia rimettere la causa sul ruolo e ammettere i mezzi istruttori richiesti dalle parti attrici nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 ed in particolare tutte le richieste di escussione testimoniale e la nomina di CTU medico-legale al fine di accertare le cause del decesso della sig.ra *Persona_1* , ovvero il nesso di causalità tra il dato obiettivo della contrazione dell'infezione nosocomiale all'interno dell'ospedale e il decesso secondo il criterio di valutazione probabilistico, con l'indicazione

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia

altresì dei quesiti sopra indicati secondo le indicazioni della prevalente giurisprudenza di legittimità. Nel merito accogliere la domanda attorea esperita dai sigg.ri Parte_1 Parte_2 , Parte_3 e Parte_4 , e per l'effetto, accertato la sussistenza del nesso causale, dichiarare l'unica ed esclusiva responsabilità della convenuta per il decesso della propria congiunta a seguito di un'infezione contratta nell'ambito della struttura ospedaliera nella quale si era recata per effettuare un intervento programmato ex art. 2043 cc e/o 1218 e 2230 cc; 3. Conseguentemente condannare la convenuta [...] Controparte_3 n persona del Direttore Generale p.t. al pagamento, a titolo di risarcimento di tutti i profili di danno (danno iure proprio da perdita parentale -danno morale/psichico e danno esistenziale-; danno tanatologico iure hereditatis e danno patrimoniale, della somma di € 277.180,80 per il sig. Parte_6 ; € 288.730,00 per la sig.ra Parte_2 ; € 150.139,60 per il sig. Parte_3 ; € 127.041,20 per il sig. Parte_4 ; oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì dell'evento all'effettivo soddisfo o in quella somma maggiore o minore che il Giudice adito in sua giustizia riterrà dovuta; 4. Condannare conseguentemente la convenuta al pagamento delle spese processuali, compensi professionali del presente giudizio, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge».

Per parte convenuta: «Voglia, pertanto, Codesto On.le Tribunale e respinta ogni avversa richiesta, eccezione e/o conclusione, con riserva di articolare le proprie richieste istruttorie nei termini di legge, così provvedere: I.- Preliminarmente dichiarare la nullità della domanda ai sensi degli artt. 163 e 164 c.p.c.; II.-Nel merito, rigettare la domanda così come proposta dagli attori nei confronti della convenuta struttura ospedaliera perché inammissibile, improponibile, improcedibile nonché infondata in fatto ed in diritto, oltre che non provata. III.- Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio».

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato, i signori Parte_1 Parte_2 , Parte_3 e Parte_4 convenivano in giudizio l [...] Controparte_4 (di seguito, Controparte_3 per sentirla condannare al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, patiti in conseguenza del [redacted] Persona_1 [redacted] presso la struttura convenuta.

Esponevano gli attori che la sig.ra Persona_1 , in buone condizioni generali di salute, veniva ricoverata il 13.07.2020 per un intervento programmato di isterectomia, eseguito il giorno seguente. A seguito di un improvviso e grave peggioramento delle condizioni cliniche manifestatosi il 17.07.2020, la paziente veniva sottoposta a un secondo intervento d'urgenza, nel corso del quale veniva diagnosticata una "peritonite senza perforazione" o "peritonite batterica primaria". Nonostante le cure, il [redacted]

Gli attori fondavano la propria domanda sulle risultanze della Consulenza Tecnica disposta dal Pubblico Ministero nell'ambito del procedimento penale n. [redacted] (poi archiviato), la quale individuava la causa della morte in una "insufficienza multiorgano conseguente a

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

peritonite spontanea batterica primaria, innescata dall'agente infettivo 'stafilococco' contratto per una non completa asepsi del sito chirurgico nel corso dell'intervento di isterectomia".
Si costituiva in giudizio l *Controparte_3* contestando in toto la domanda attorea e chiedendone il rigetto. La convenuta eccepiva la genericità della domanda e il mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte degli attori circa il nesso di causalità. Sosteneva di aver agito nel rispetto delle *leges artis* e di aver adottato tutti i protocolli necessari per la prevenzione delle infezioni, ascrivendo l'evento infausto a una complicanza rara, imprevedibile e inevitabile, caratterizzata da speciale difficoltà tecnica ai sensi dell'art. 2236 c.c.
La causa, istruita documentalmente, veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In via preliminare, occorre rilevare che l'eccezione di nullità della citazione per violazione degli artt. 163 e 164 c.p.c., sollevata dalla convenuta per asserita genericità e indeterminatezza della domanda, è infondata e deve essere rigettata.
L'atto introduttivo del giudizio, sebbene sintetico, individua con sufficiente chiarezza sia il *petitum* (la richiesta di condanna al risarcimento di tutti i danni derivanti dal decesso della congiunta) sia la *causa petendi* (la responsabilità della struttura sanitaria per l'infezione nosocomiale che ha causato la morte della paziente durante il ricovero). Gli attori hanno delineato i fatti storici essenziali (ricovero, intervento, decesso per infezione), hanno allegato l'inadempimento della struttura all'obbligo di garanzia dell'asepsi e hanno richiamato le norme di riferimento (artt. 1218 e 2043 c.c.), consentendo alla convenuta di comprendere appieno l'oggetto della controversia e di approntare una difesa compiuta, come in effetti è avvenuto. Non sussiste, pertanto, alcuna violazione del diritto di difesa che possa giustificare la declaratoria di nullità.
La domanda proposta dagli attori è fondata e merita accoglimento nei termini di seguito esposti.
La responsabilità della struttura sanitaria per i danni subiti da un paziente ha natura contrattuale e sorge in virtù del c.d. "contratto di spedalità" o di assistenza sanitaria. Tale responsabilità può derivare sia da un fatto proprio della struttura (ex art. 1218 c.c.), per carenze organizzative e strutturali, sia dal fatto dei propri ausiliari, inclusi i medici, ai sensi dell'art. 1228 c.c.
In materia di riparto dell'onere probatorio, la giurisprudenza di legittimità ha consolidato il principio del "duplice ciclo causale" (Cass. n. 13107 del 12.05.2023). Il paziente-danneggiato ha l'onere di provare l'esistenza del contratto e il nesso di causalità materiale tra la condotta del sanitario (o la prestazione della struttura) e l'evento dannoso, consistente nell'aggravamento di una patologia preesistente o nell'insorgenza di una nuova patologia. Tale prova deve essere fornita secondo il criterio del "più probabile che non" e può essere raggiunta anche tramite presunzioni (Cass. n. 13107 del 12.05.2023; Cass. n. 14757 del 26.05.2023). Una volta che il paziente ha assolto a tale onere, spetta alla struttura sanitaria, per andare esente da responsabilità, dimostrare l'esatto adempimento della propria prestazione o che

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

l'inadempimento è stato determinato da una causa imprevedibile e inevitabile a essa non imputabile (Cass. n. 14757 del 26.05.2023).
Nel caso specifico delle infezioni nosocomiali, tali principi si applicano con particolare rigore. L'insorgenza di un'infezione in un paziente durante il ricovero, specialmente se localizzata nel sito di un intervento chirurgico, costituisce di per sé un elemento presuntivo che consente di ritenere assolto l'onere probatorio del danneggiato circa il nesso di causalità.
A fronte di tale prova, la giurisprudenza di legittimità pone a carico della struttura sanitaria un onere probatorio particolarmente gravoso ossia si ritiene che non sia sufficiente la mera allegazione di aver seguito dei protocolli, ma è necessaria la prova specifica e rigorosa di aver adottato tutte le misure idonee a prevenire il rischio infettivo.
Come statuito dalla Suprema Corte, la struttura deve dimostrare concretamente l'effettiva attuazione di una serie di misure, tra cui: "[...] i protocolli relativi alla disinfezione, disinfestazione e sterilizzazione di ambienti e materiali; le modalità di raccolta, lavaggio e disinfezione della biancheria; le forme di smaltimento dei rifiuti solidi e dei liquami; le caratteristiche della mensa e degli strumenti di distribuzione di cibi e bevande; le modalità di preparazione, conservazione ed uso dei disinfettanti; la qualità dell'aria e degli impianti di condizionamento; l'attivazione di un sistema di sorveglianza e notifica; i criteri di controllo e limitazione dell'accesso ai visitatori; le procedure di controllo degli infortuni e delle malattie del personale e le profilassi vaccinali; il rapporto numerico tra personale e degenti; la sorveglianza basata sui dati microbiologici di laboratorio; la redazione di report da parte delle direzioni dei reparti per monitorare i germi patogeni-sentinella; l'indicazione dell'orario dell'effettiva esecuzione delle attività di prevenzione del rischio" (Cass. n. 16900 del 13.06.2023).
Nel caso in esame, gli attori hanno pienamente assolto al proprio onere probatorio.
Hanno dimostrato: a) L'esistenza del rapporto contrattuale, attraverso la documentazione relativa al ricovero della sig.ra *Persona_1* presso l *Controparte_3* b) L'insorgenza di una nuova e letale patologia (peritonite batterica da Stafilococco) durante la degenza post-operatoria, in una paziente entrata in ospedale in buone condizioni per un intervento programmato; c) Il nesso di causalità tra la prestazione sanitaria e l'evento morte.
Tale nesso emerge con chiarezza dalla Consulenza Tecnica del P.M., la quale, pur escludendo la rilevanza penale della condotta, ha inequivocabilmente ricondotto il decesso alla peritonite batterica e ha definito "verosimile" che l'infezione da Stafilococco sia stata contratta "per una non completa asepsi del sito chirurgico nel corso dell'intervento di isterectomia". La valutazione di "verosimiglianza" del consulente penale è pienamente idonea a integrare il criterio civilistico del "più probabile che non".
A fronte di tale quadro probatorio, gravava sulla struttura convenuta l'onere di fornire la prova liberatoria sopra descritta. L *Controparte_3* si è limitata a produrre i propri protocolli interni in materia di prevenzione del rischio infettivo e a sostenere la natura imprevedibile dell'evento e tale difesa è del tutto insufficiente laddove è stata del tutto obliterata la prova specifica e documentata circa l'effettiva e puntuale applicazione di *tutte* le misure preventive richieste dalla giurisprudenza di legittimità nel periodo e nei locali in cui la paziente ha soggiornato e ha

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

subito l'intervento. Di poi, va rilevato che la mera esistenza di protocolli non dimostra la loro corretta e costante attuazione.
Ancora, non possono trovare accoglimento le ulteriori difese della convenuta.
L'archiviazione del procedimento penale non ha alcuna efficacia di giudicato in sede civile, stante la diversità dei criteri di imputazione della responsabilità e degli standard probatori ("al di là di ogni ragionevole dubbio" nel penale, "più probabile che non" nel civile). Anzi, la stessa consulenza penale, nel definire l'accaduto un "evento di danno di stampo civilistico", ha implicitamente confermato la potenziale rilevanza della questione in questa sede.
Parimenti infondata è l'eccezione basata sull'art. 2236 c.c.: l'invocata "speciale difficoltà" della prestazione, - che limita la responsabilità del professionista ai soli casi di dolo o colpa grave - attiene alla perizia richiesta per l'atto medico in sé. Nel caso di specie, la responsabilità della struttura non deriva da un errore tecnico nell'esecuzione dell'isterectomia, ma dalla violazione di obblighi di carattere organizzativo e igienico-sanitario volti a garantire la sterilità degli ambienti e la prevenzione delle infezioni. Tali obblighi non implicano la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, ma rappresentano uno standard di diligenza basilare per qualsiasi struttura sanitaria.
In conclusione, l *Controparte_3* non ha fornito la prova liberatoria a suo carico e deve, pertanto, essere dichiarata responsabile per il decesso della sig.ra *Persona_1* .
Accertata la responsabilità della convenuta, si procede alla liquidazione dei danni richiesti nei termini di seguito indicati.
-Il danno da perdita del rapporto parentale risarcisce la sofferenza e lo stravolgimento della vita dei congiunti e la sua liquidazione avviene in via equitativa, utilizzando come parametro di riferimento le tabelle elaborate dal Tribunale di Milano.
Per i genitori, sigg.ri *Parte_1* *Parte_2* , non vi è dubbio che la perdita di un figlio rappresenta la massima lesione del rapporto parentale e, pertanto, tenuto conto dell'età della vittima, dell'età dei genitori, della convivenza e dell'intensità del legame affettivo, si stima equo liquidare, in base alle tabelle vigenti, la somma di € 200.000,00 per ciascun genitore.
Per il fratello, sig. *Parte_3* , considerando il legame fraterno, l'età e le altre circostanze del caso, si liquida la somma di € 100.000,00.
Per lo zio, sig. *Parte_4* , la cui legittimazione passiva è stata contestata dalla convenuta in quanto non convivente deve convenirsi che, per il risarcimento del danno a favore di un parente non appartenente al nucleo familiare stretto e non convivente, è necessaria la prova di un legame affettivo particolarmente intenso e di una consuetudine di vita che vada oltre il normale rapporto di parentela. Nel caso di specie, parte attrice non ha fornito elementi probatori specifici a sostegno di tale particolare intensità del legame. Pertanto, la domanda risarcitoria avanzata dallo zio deve essere rigettata (Cass. n. 10335 del 18.04.2023).
-Quanto al danno non patrimoniale iure hereditatis, valgono le considerazioni che seguono.
Gli attori hanno richiesto il risarcimento del danno tanatologico e del danno biologico terminale. Il "danno tanatologico", inteso come danno da perdita della vita, non è considerato risarcibile *iure hereditatis*. È invece risarcibile il "danno morale terminale" o "danno catastrofale", che consiste nella sofferenza psicofisica patita dalla vittima nel lasso di tempo intercorso tra la lesione e la morte, a condizione che sia stata cosciente.

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

La Corte di Cassazione, nella sentenza del 29 dicembre 2025 n. 34517, ribadisce che in tema di danno non patrimoniale risarcibile in caso di morte causata da un illecito: "*è ben nota la* ***distinzione tra il danno morale terminale e quello biologico terminale*** *il primo (****danno da lucida agonia o danno catastrofale o catastrofico****) consiste nel pregiudizio subìto dalla vittima in ragione della sofferenza provata nell'avvertire consapevolmente l'ineluttabile approssimarsi della propria fine ed è risarcibile a prescindere dall'apprezzabilità dell'intervallo di tempo intercorso tra le lesioni e il decesso, rilevando soltanto l'intensità della sofferenza medesima; mentre il secondo, quale* ***pregiudizio alla salute*** *che, anche se temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità, sussiste, per il tempo della permanenza in vita, a prescindere dalla percezione cosciente della gravissima lesione dell'integrità personale della vittima nella fase terminale della stessa, ma richiede, ai fini della risarcibilità, che tra le lesioni colpose e la morte intercorra un apprezzabile lasso di tempo*

Nel caso di specie, la sig.ra *Per_1* è sopravvissuta per circa quattro giorni in condizioni di progressivo aggravamento e sofferenza consapevole. Si ritiene equo liquidare per tale voce di danno la somma di € 30.000,00, da riconoscere agli eredi.

Infine, quanto alla richiesta di risarcimento del danno patrimoniale, gli attori hanno formulato la relativa istanza senza tuttavia allegare né provare alcuna voce specifica di pregiudizio economico. In assenza di qualsiasi elemento probatorio, la domanda deve essere rigettata.

In conclusione, accertata e dichiarata la responsabilità dell' *Controparte_3* per il decesso della sig.ra *Persona_1*, va condannato quest'ultima al pagamento, in favore della parte attrice, sulla base delle rispettive proporzioni, a titolo del risarcimento del danno non patrimoniale, della somma di € 430.000,00 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data dell'evento al saldo (Cass. 17/10/2024, n. 26929).

Le spese seguono il criterio della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Avellino,
nella persona del Giudice Applicato,
Dr.ssa Maria Luisa De Rosa,
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da *Parte_1* *Parte_2* *[...]*, *Parte_3* e *Parte_4* nei confronti dell *[...]* *Controparte_1*,
ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa,
così provvede
Accerta e dichiara la responsabilità dell *Controparte_4* *[...]* per il decesso della sig.ra *Persona_1*.
Per l'effetto, condanna la convenuta al pagamento, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale *iure proprio*, della somma di € 200.000,00 in favore del sig. *Parte_1* di € 200.000,00 in favore della sig.ra *Parte_2*, e di € 100.000,00 in favore del sig. *Parte_3* oltre rivalutazione monetaria e interessi come specificato in parte motiva.

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

Condanna altresì la convenuta al pagamento, in favore degli eredi della sig.ra *Per_1* *[...]*, a titolo di risarcimento del danno morale terminale, della somma di € 30.000,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi come specificato in parte motiva.
Rigetta la domanda di risarcimento del danno proposta dal sig. *Parte_4* .
Rigetta la domanda di risarcimento del danno patrimoniale e del danno tanatologico.
Condanna la convenuta *Controparte_3* alla rifusione delle spese di lite in favore degli attori, che liquida in € 22.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario per spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in data 18/02/2026

Il Giudice applicato

Dott.ssa Maria Luisa De Rosa

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it